CCIAA VENEZIA GIULIA TRIESTE GORIZIA

SEDE LEGALE PIAZZA DELLA BORSA N. 14 TRIESTE CF/PI 01245660320

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE A NORMA dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, c.m.i.

Regolamento approvato con _____

SOMMARIO

Art. 1.	OBIETTIVI E FINALITÀ	Pag. 3
Art. 2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 3
Art. 3.	SOGGETTI BENEFICIARI	Pag. 4
Art. 4.	COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE	Pag. 4
Art. 5.	GRUPPO DI LAVORO	Pag. 5
Art. 6.	MISURA DEGLI INCENTIVI	Pag. 5
Art. 7.	ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE	Pag. 6
Art. 8.	LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	Pag. 6
Art. 9.	RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI	Pag. 7
Art. 10.	ATTIVITÀ AFFIDATE INTERAMENTE O PARZIALMENTE A PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	Pag. 7
Art. 11.	PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE	Pag. 8
Art. 12.	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	Pag. 8
Art. 13	ATTUAZIONE REGOLAMENTO	Pag. 9
Art. 14	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 9

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato "Codice"), e disciplina il riconoscimento e la ripartizione dell'incentivo a valere sul fondo per le funzioni tecniche in materia di lavori pubblici ai sensi di cui all'art. 113 del "Codice".
2. Per ogni singolo appalto, a valere sugli stanziamenti previsti, sono destinate a un apposito fondo risorse finanziare, in misura non superiore al 2% dell'importo a base di gara, per le funzioni di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, graduate secondo quanto previsto agli articoli successivi.
3. L'incentivo, pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente punto, verrà ripartito tra il personale specificamente indicato al successivo art. 3, comma 1, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 113, comma 3, del Codice. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo IRAP a carico dell'amministrazione.
4. Il restante 20% del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità interna del personale in servizio presso la CCIAA Venezia Giulia (di seguito: CCIAA), all'accrescimento della produttività, dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici nonché alla ottimizzazione delle risorse economiche disponibili. Le modalità di ripartizione del fondo devono assicurare, nel rispetto del principio di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, la più ampia valorizzazione del personale interno in possesso di adeguate abilitazioni professionali.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso la CCIAA Venezia Giulia per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del Codice, relative a procedure di gara indette dalla CCIAA Venezia Giulia, aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, opere.
2. I dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
   a) di programmazione della spesa per investimenti;
   b) per la valutazione preventiva dei progetti;
   c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e stipula/esecuzione dei contratti pubblici;
   d) incaricato della gestione tecnico amministrativa degli interventi del contratto nelle fasi di sviluppo dell'opera: programmazione, affidamento ed esecuzione
   e) di responsabile unico del procedimento;
   f) di Direzione dei Lavori o Direttore dell'esecuzione;
   g) di collaudo tecnico o verifica di conformità o collaudo statico;
   h) di collaboratori tecnico-amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non sottoscrivendo gli atti, partecipano direttamente, mediamente contributo intellettuale nella predisposizione di atti idonei allo svolgimento delle funzioni relative all'attività del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori, previa asseverazione del Dirigente/Responsabile della struttura competente.
3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e, in particolare, la realizzazione di opere di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione (certificata ai sensi del comma 4 che segue). Le modalità e i criteri specifici di ripartizione degli incentivi sono stati definiti nell'ambito della contrattazione decentrata**.**

4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi gli interventi di manutenzione, fatti salvi quelli caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati. In quest'ipotesi, il Responsabile Unico del Procedimento ne certifica la particolare complessità.
5. Nel caso di contratti di appalto misti, si applica il presente regolamento quando l'oggetto principale dell'appalto è attinente ai lavori pubblici, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice.
6. Il presente regolamento **non** si applica ai lavori affidati in assenza di un procedimento di gara e, in particolare, a quelli affidati in regime di somma urgenza ed agli affidamenti diretti adottati ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice e dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020.

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo sono i dipendenti della CCIAA che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento e precisamente:
   a) il personale che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
   b) il personale incaricato della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione;
   c) il Responsabile Unico del Procedimento;
   d) i collaboratori che svolgono compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento sono individuati nel personale tecnico e/o amministrativo che partecipa e/o coopera alle seguenti attività:
      - procedimenti connessi al D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
      - predisposizione della documentazione relativa ai sistemi di affidamento dei lavori, della redazione dei bandi e dei contratti, delle lettere di invito e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto e della relativa pubblicità;
      - istruzione e redazione di provvedimenti afferenti ai lavori (a titolo esemplificativo: adempimenti ANAC, MEF e Osservatorio; autorizzazione al subappalto);
      - verifica della progettazione;
      - controllo di gestione;
      - programmazione della spesa per investimenti.

   Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso, pur calcolato e ricompreso nel Fondo, costituisce economia.

ART. 4 COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% (per cento) dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara.
2. L'80% (per cento) delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 7, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento (tabella 1). Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della CCIAA Venezia Giulia e – se dovuta - dell'IRAP.
3. Il restante 20% (per cento) delle risorse finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 113 del Codice.

4. Fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 5, l'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica, qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera nei limiti consentiti dalla normativa vigente e sono calcolati a valere sulla sola parte eccedente l'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.
6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:
   a. per opere o lavori fino a Euro 1.000.000,00 la percentuale è pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara;
   b. per opere o lavori di importo superiore a Euro 1.000.000,00 e fino a Euro 5.548.000,00 la percentuale è pari allo 1,80% (uno/80 per cento) dell'importo a base di gara;
   c. per opere o lavori di importo superiore a Euro 5.548.000,00, e fino a Euro 10.000.000,00 la percentuale è pari allo 1,60% (uno/60 per cento) dell'importo a base di gara;
   d. per opere o lavori di importo superiore a Euro 10.000.000,00 e fino a Euro 25.000.000,00 la percentuale è pari allo 1,40% (uno/40 per cento) dell'importo a base di gara;
   e. per opere o lavori di importo superiore a Euro 25.000.000,00 il fondo è allo 1,00% (uno per cento) dell'importo a base di gara.
7. Il calcolo dell'importo da accantonare si effettua, in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa, le aliquote derivanti dall'applicazione delle misure percentuali di cui al comma che precede, relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza. È fatto divieto di procedere all'artificioso frazionamento dei lavori.
8. Il fondo è costituito mediante previsione all'interno del quadro economico dell'opera, approvato con provvedimento del soggetto delegato competente.
9. Gli accantonamenti a favore del fondo non sono effettuati relativamente alle seguenti prestazioni:
   a. studi e analisi di fattibilità;
   b. studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche ed i calcoli strutturali, qualora non rientrino specificatamente nelle attività connesse alla direzione lavori.

ART. 5 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

La ripartizione delle risorse del fondo destinata agli incentivi di cui all'art. 4 comma 6 lett. a, b, c, d ed e, è disposta secondo le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa e sulla base dei principi e indirizzi contenuti nel presente regolamento.

1. I suddetti incentivi tengono conto dei seguenti elementi:
   - Competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
   - Tipologia di incarichi svolti dai dipendenti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati.
   - Complessità delle opere.
2. Al fine di perseguire il raggiungimento del collaudo delle opere, un dipendente può svolgere più attività riportate all'art. 2 comma 2, sopperendo alla mancanza di personale interno competente. Nel caso di più incarichi i dipendenti percepiranno l'incentivo delle attività realmente svolte (art. 6 Tabella 1);
3. Le quote di incentivo non corrisposte per assenza di una delle funzioni affidate/attività di cui alla tabella 1 riportata all'art. 6, costituiscono economie di spesa.

ART. 6 GRUPPO DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento.
2. Previa proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del Segretario Generale/Dirigente preposto alla unità attuatrice dell'intervento. L'affidamento degli incarichi è effettuato sulla base del principio di un'equa distribuzione e utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili.

3. Per ciascuna opera, il Segretario Generale – qualora non svolga direttamente tale funzione - nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice e, in generale, dalla normativa del settore e dai CCNL applicati.
4. I termini per la direzione lavori e per il collaudo coincidono con quelli dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del CRE.
5. Non possono essere assegnati incarichi a dipendenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
6. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo al soggetto che, nello svolgimento dei compiti assegnati, risulti responsabile di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento. L'accertamento è svolto in contraddittorio con il dipendente.

ART. 7 MISURA DEGLI INCENTIVI

1. Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera o lavoro è operata con provvedimento del Segretario Generale preposto alla struttura attuatrice dell'intervento. Il provvedimento indica le quote spettanti al personale incaricato, tenuto conto delle responsabilità, del carico di lavoro, della complessità dell'opera e della natura delle attività svolte o assunte da ciascuno e da quanto previsto all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui al presente regolamento sono identificate, secondo le modalità e i criteri specifici indicati nella tabella 1 "Appalto Lavori".
3. L'incentivo è comunque riconosciuto al Responsabile Unico del Procedimento e alle figure tecniche e amministrative incaricate nei limiti della prestazione svolta, anche qualora la direzione dei lavori, nonché i collaudi, siano in tutto o in parte affidati all'esterno della CCIAA.
4. La quantificazione delle percentuali da applicare ai dipendenti incaricati di seguire le varie fasi dell'opera risultano dalla seguente tabella:

TABELLA 1: Appalto Lavori		
Funzione affidata/attività svolte dipendenti		TOTALE
1	Programmazione della spesa per investimenti	2,00%
2	Valutazione preventiva dei progetti	4,00%
3	Predisposizione/controllo delle procedure di gara/delle imprese affidatarie/dei subappaltatori e atti conseguenti	10,00%
4	Incaricato della gestione tecnico amministrativa degli interventi del contratto nelle fasi di sviluppo dell'opera: programmazione, affidamento ed esecuzione 08,00%	8,00%
5	RUP	40,00%
6	Direzione dei Lavori o Direttore dell'esecuzione	5,00%
7	Collaudo tecnico o verifica di conformità o collaudo statico	4,00%
8	Collaboratori (con richiamo ai contenuti di cui all'art. 2, c.2, lettera h)	27,00%
		100,00%

ART. 8 ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Segretario Generale certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro o nel successivo provvedimento di proroga, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo, individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso o delle eventuali modifiche intervenute successivamente.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Segretario Generale che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei

dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il funzionario che ha costituito il gruppo di lavoro, dispone, con proprio atto, la riduzione dell'incentivazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.
4. L'incentivo non è dovuto nei casi in cui non si proceda alla stipulazione del contratto d'appalto.

ART. 9 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Segretario Generale dispone, con provvedimento la liquidazione degli importi dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle percentuali determinate e agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli precedenti e del successivo articolo 10. Sulla base del provvedimento di liquidazione, il Segretario Generale preposto alla struttura attuatrice dell'intervento, invia apposita richiesta di pagamento dell'incentivo spettante a ciascun dipendente all'U.O. Risorse Umane, ai fini della successiva erogazione.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
   a. per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta consegna dei lavori;
   b. per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
   c. per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento: il 40 per cento della quota a seguito della consegna dei lavori e il restante 60 per cento con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Nel caso di avvicendamento del personale ai sensi dell'articolo 5, comma 5, la liquidazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte e certificate dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Segretario Generale. Qualora l'avvicendamento riguardasse il Responsabile Unico del Procedimento e il cessato non avesse certificato le prestazioni fino ad allora svolte, quest'ultime saranno certificate dal Responsabile Unico del Procedimento subentrato. In tal caso, le quote spettanti al Responsabile Unico del Procedimento cessato, sono considerate economie.
4. L'U.O. Risorse Umane eroga gli incentivi, contestualmente alle competenze stipendiali, entro il secondo mese successivo alla ricezione della richiesta di pagamento di cui al precedente comma 1.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni aggiudicatrici, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente.
6. È onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni aggiudicatrici, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui al comma 5.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate ad Operatori Economici, a personale esterno all'organico della Società, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente articolo 8, comma 1, pur calcolate e ricomprese nel Fondo, costituiscono economie.
8. È facoltà del Segretario Generale, in caso di puntuale rispetto dei termini e per opere caratterizzate da notevole durata estesa a più esercizi finanziari, adottare un decreto di riparto, per le fasi già concluse e formalmente approvate, che consenta la determinazione e la liquidazione di parte dell'incentivo al Responsabile Unico del Procedimento e al personale tecnico e amministrativo incaricato. L'importo attribuito è detratto dalla quota di incentivo determinata a saldo e in quella sede si provvede altresì ad effettuare eventuali conguagli e recuperi.

ART. 10 RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

1. Le risorse finanziarie destinate alla remunerazione delle attività indicate dal presente regolamento sono ridotte a fronte dell'incremento dei costi, dei tempi contrattuali previsti dal cronoprogramma approvato

nell'ambito del progetto esecutivo o dei termini per la conclusione delle attività fissati nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.

2. Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono rispettati, il Segretario Generale acquisisce dal Responsabile del Procedimento le motivazioni dei ritardi. Il Segretario Generale, qualora ne accertasse l'inidoneità (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà, con provvedimento motivato, alla riduzione della quota d'incentivo con le seguenti modalità:
   a. riduzione del 10% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano inferiori di 1/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
   b. riduzione del 20% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano maggiori di 1/5 e comunque inferiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
   c. riduzione del 30% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano superiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti.
3. Ai fini della riduzione della quota parte di incentivo o della sua mancata corresponsione ai sensi del presente articolo, non sono computati, nel mancato rispetto dei termini e nell'incremento dei costi, i tempi ed i costi conseguenti a cause di forze maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non prevedibili e non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente regolamento, comprese quelle cause che comportano la necessità della redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice.
4. Al Responsabile Unico del Procedimento e ai dipendenti incaricati della verifica preventiva dei progetti non è corrisposto alcun incentivo qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario apportare al progetto varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dal quarto periodo della lett. b) del comma 2 dell'art. 106 del Codice. Nessun incentivo è dovuto qualora – a seguito di errore progettuale – la Stazione Appaltante debba procedere alla risoluzione del contratto.
5. È comunque escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità, qualora i fatti siano definitivamente accertati nell'ambito di un procedimento disciplinare e sanzionati con la sospensione e il licenziamento. Per provvedimento definitivamente accertato si intende il provvedimento disciplinare che non sia stato impugnato nei termini oppure che sia stato definito con sentenza passata in giudicato.
6. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché attivando il contraddittorio con il dipendente medesimo. In caso di conflitto di interessi, provvede il Segretario Generale o il Presidente
7. Nei casi previsti dal presente articolo, impregiudicata ogni altra forma di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari, la CCIAA procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al dipendente, anche mediante rateazione in ragione degli importi dovuti.
8. Le somme non corrisposte in ragione di quanto stabilito dal presente articolo costituiscono economia.

ART. 11 PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici, come da attestazione del R.U.P. , che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla Legge, il Fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo di perizia. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
2. La liquidazione degli incentivi come ricalcolati a seguito del Fondo, in tal caso, è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto, di cui alla Tabella 1 dell'art. 7.

ART. 12 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza della società e dei servizi ai cittadini.

2. Qualora le opere o i lavori siano finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, il fondo a fini di innovazione non è accantonato e, in attuazione dei principi di pertinenza e di vincolo di destinazione, le corrispondenti risorse sono conservate fra quelle necessarie alla realizzazione dell'opera.

ART. 13 ATTUAZIONE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica ai lavori per i quali il bando, l'avviso, la lettera d'invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche gli interventi relativi ai lavori per i quali il bando, l'avviso o lettera d'invito è stato pubblicato o trasmesso dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e le stesse siano appositamente stanziate nel bilancio camerale.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il presente regolamento si applica agli incarichi di cui all'art. 113 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 conferiti sulla base di procedure di gara avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, anche se i relativi lavori opere siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 10 del decreto-legge settembre 2021, n. 121.
2. Rientrano nel presente regolamento tutte le opere svolte dai dipendenti della CCIAA Venezia Giulia per conto degli Organismi facenti parte del "Sistema Camerale";
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.